

TRIBUNALE DI FOGGIA

Proposta di Piano di Ristrutturazione

dei Debiti del Consumatore

ex art. 67 d.lgs. 14/2019 e ss.mm.

per i sigg.ri **PIPOLI PIETRO**, nato a Foggia l'8/12/1978, C.F. PPL PTR 78T08 D643Z e **PIETRADURA ANNALISA**, nata a Foggia il 6/08/1982, C.F. PTD NLS 82M46 D643W, entrambi residenti in Foggia alla Via delle Grazie n. 4, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al presente atto dall'avv. Sergio Cusmai, C.F. CSM SRG 77D13 E885A e con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Manfredonia (FG) alla Via Campanile n. 49, tel. 0884513365, pec: cusmai.sergio@avvocati-foggia.legalmail.it;

premessato che

Gli istanti proponevano in data 11.06.2024 dinnanzi all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Foggia istanza di ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accesso ad un piano del consumatore e, contestualmente, chiedevano la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni di gestore della crisi, successivamente individuato nella persona dell'avv. Pierpaolo Magistro, il quale tempestivamente il successivo 20.06.2024 accettava l'incarico rendendo le dovute dichiarazioni di imparzialità ed indipendenza.

Pertanto, con il presente atto, i coniugi Pipoli – Pietradura, alla luce dello stato di sovraindebitamento e stante la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ex lege prescritti per l'accesso allo specifico strumento di tutela invocato, chiedono di poter essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proponendo specifico piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. 14/2019 e s.m.i. e, per l'effetto, espongono quanto segue.

-CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Requisiti soggettivi e oggettivi

I ricorrenti sono coniugi conviventi, sposati in Foggia sin dal 20.06.2013 e dalla cui unione sono nate le figlie [REDACTED].



Il sig. Pipoli Pietro è attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato, a far tempo dal 30.03.2023 presso la KHEMVADERO S.r.l., corrente in Foggia alla Strada Statale 16, km 686+200, CF e PIVA 04037690718, con stipendio medio netto mensile di circa € 1.500,00.

La sig.ra Pietradura Annalisa, invece, è attualmente assunta in proroga con contratto a tempo determinato ex d.lgs. 81/05 (a far tempo dal 24/04/2024) presso lo Store Timberland del centro commerciale “Grandapulìa”, con contratto sottoscritto il 23/04/2024 con la MDS 2004 S.r.l., corrente in Roma alla Via A.G. Eiffel n. 1, CF e PIVA 07929481005, con stipendio medio netto mensile di circa € 600,00.

Non vi è dubbio, anche alla luce della documentazione prodotta, che gli istanti sono “consumatori” ossia “persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e che si trovano in situazione di sovraindebitamento così come definito dall’art. 2 comma 1, lett. c) CCII ossia in uno stato di crisi.

Devesi precisare, a tal fine, che la domanda formulata è proposta dagli istanti quali familiari conviventi il cui sovraindebitamento ha, peraltro, origini comuni come di seguito sarà meglio specificato.

La rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte e/o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente è dimostrata dal fatto che, come verrà in seguito meglio dettagliato anche in relazione alle cause dell’indebitamento, i flussi reddituali alla data della presentazione del ricorso, attuali e prospettici, non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell’indebitamento.

A ciò aggiungasi che gli istanti non sono stati già esdebitati nei precedenti cinque anni né hanno beneficiato della esdebitazione per due volte né tantomeno hanno determinato con mala fede o colpa grave o frode la situazione di sovraindebitamento.

Dovrà, quindi, ritenersi la sussistenza dei requisiti e dei presupposti affinché i coniugi Pipoli e Pietradura possano accedere ai benefici di legge previsti per il cd. “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, dedicato come è noto ai soggetti che abbiano contratto obbligazioni esclusivamente per scopi personali.

-LO STATO DELLA CRISI

a. *Situazione debitoria*

1 - BNL SpA	Coniugi	Ipoteca I°	183.967,32
-------------	---------	------------	------------



2 - ADER	Pipoli	Priv. gen. mob.	2.992,52
3 - Regione	Pipoli	Priv. gen. mob.	970,10
4 - Comune FG	Coniugi	Priv. gen. mob.	1.840,00
5 - INPS	Pipoli	Priv. gen. mob.	508,50
6 - ADER	Coniugi	chirografario	1.745,03
7 - KRUK Italia Srl	Pietradura	chirografario	3.057,44
8 - KRUK Italia Srl	Coniugi	chirografario	26.359,23

Credito complessivo per classi	
Ipotecario	€ 183.967,32
Privilegiato	€ 6.311,12
Chirografario	€ 31.161,70
TOTALE	€ 221.440,14

Banca Nazionale del Lavoro

Il credito sorge da mutuo ipotecario cointestato del 28.10.2009, nn. [REDACTED] Rep./Racc. di originari euro 136.000,00 assistito da garanzia reale iscritta in primo grado sull'unico immobile di proprietà dei coniugi (ipoteca del 30/01/2009, nn. 2560/262 R.G./R.P.), acquistato proprio in virtù del predetto mutuo.

A seguito di inadempimento dei mutuatari per le difficoltà economiche che di seguito saranno meglio illustrate, è pendente la procedura espropriativa immobiliare n. 45/2022 R.G. Es., iscritta presso il Tribunale di Foggia. Nell'ambito della procedura espropriativa de qua l'immobile è stato stimato in € 75.000,00 e, pertanto, in data 01.10.2024 si terrà la prima asta. I ricorrenti, invero, contestano l'esatto ammontare del credito e ritengono che dalla mancata analitica indicazione delle voci singole che concorrono a comporre il totale non si evince la legittimità della pretesa avanzata (ad esempio, quali e quante le somme richieste a titolo di interessi convenzionali e di mora).

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'ente di riscossione risulta debitore il solo Pipoli Pietro. In particolare, trattasi di crediti per mancata corresponsione di



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

tributi vari ed accessori (Tari, Bolli auto, Addizionali comunali e regionali, sanzioni)
per un totale privilegiato di € 2.992,52, Totale chirografario € 1.745,03.

Regione Puglia

Il sig. Pipoli ha altresì maturato l'ulteriore debito nei confronti della Regione per mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2018 al 2023, per totali € 970,08 di cui:

- a. Autovettura Targata [REDACTED]: € 237,36 * 3 = € 712,08;
- b. Autovettura Targata [REDACTED]: € 129,00 * 2 = € 258,00.

Comune di Foggia

L'esposizione nei confronti del Comune consta di crediti per mancato versamento di TARI dal 2019 al 2023 per € 1.840,00.

INPS

Il credito indicato, è riferibile al solo sig. Pipoli e consta di un residuo credito di euro 508,50 per recupero indebito "RI [REDACTED]" relativo a percezione non dovuta di NASPI, per l'anno 2016.

7. KRUK Italia Srl (tramite la mandataria KRUK Investimenti Srl)

Il credito di cui allo specifico accapo è riferibile alla sola sig.ra Pietradura ed origina da contratto di finanziamento personale UNICREDIT di polizza assicurativa sottoscritta a garanzia di un prestito personale UNICREDIT del 2016, cointestato ai coniugi, n. [REDACTED] dell'11/02/2016, per € 33.264,08, di cui residuano € 2.543,70 di sorte capitale e per € 513,74 di non meglio precisate spese legali. Credito, quindi, sorto in capo ad Unicredit e poi oggetto di cessione pro soluto a giugno del 2021, in favore di essa Kruk Italia srl. La KRUK e la Pietradura ebbero a negoziare anche un piano di rientro dilazionato, n. [REDACTED], NDG [REDACTED], del 9/11/2021, per complessivi € 3.617,90, che purtroppo non è stato possibile onorare; da cui la residua esposizione.

8. KRUK Italia Srl (tramite la mandataria KRUK Investimenti Srl)

Il credito di cui allo specifico accapo è riferibile ad entrambi i coniugi, ed è relativo ad un contratto di finanziamento personale UNICREDIT, n. [REDACTED] dell'11/02/2016, per complessivi € 33.264,08 contratto per il consolidamento di tre precedenti rapporti, ivi richiamati: 1. Compass n. [REDACTED] di € 7.526,00; 2. Compass n. [REDACTED] di € 4.272,47; 3. Agos Ducato n. [REDACTED] di € 17.100,00.



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

Credito, quindi, sorto in capo ad Unicredit e poi oggetto di cessione pro soluto, a giugno del 2021, in favore di essa Kruk Italia srl.

La KRUK e i ricorrenti ebbero a negoziare anche un piano di rientro dilazionato, n. [REDACTED] NDG [REDACTED] del 4/07/2022 per complessivi € 26.218,23, che purtroppo non è stato possibile onorare; da cui la residua esposizione, cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 974/2022, n. 3158/2022 R.G e come ivi complessivamente indicata in € 26.359,24, di cui € 25.451,73 per sorte capitale, € 145,00 per spese borsuali, € 762,50 per onorari ed accessori come per legge (Rsg, Cassa Avvocati ed IVA).

b. Cause dell'indebitamento

Le cause che hanno condotto i ricorrenti alla situazione di sovraindebitamento attuale, concretizzatosi nel mancato pagamento delle rate di mutuo, contratto con BNL nel 2009 e delle rate del successivo finanziamento Unicredit, di consolidamento, del 2016, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla loro volontà, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla loro scarsa diligenza.

Ed infatti, i ricorrenti nel contrarre i debiti non si indebitavano con la consapevolezza di non poterli adempiere, ben potendo contare sulla liquidità necessaria a farvi fronte, derivante dalla allora regolare attività lavorativa.

Il mancato adempimento puntuale è stato purtroppo determinato dalle impreviste e sfortunate vicende lavorative che hanno travolto la famiglia Pipoli.

Ciò nondimeno, nella continuità di un contegno sempre diligente e corretto, proprio per far fronte allo stato di indebitamento crescente, nel tempo i coniugi accedevano a diversi prestiti personali finalizzati ad ottenere liquidità per far fronte alle obbligazioni contratte con la BNL ed alle esigenze primarie familiari: dapprima, per il tramite della Compass SpA, per ben due volte e, successivamente, con la Agos Ducato SpA, per poi consolidare il tutto con la Unicredit, nel 2016 (oggi rappresentata dalla cessionaria KRUK Italia Srl). Giova a tal fine evidenziare che nello storico risultante sia in Centrale Rischi che in CRIF, non sono segnalate anomalie di sorta rispetto ai predetti rapporti. Per meglio comprendere le ragioni del sovraindebitamento, occorre rievocare celermente quanto accaduto. I coniugi nel 2009, allora ancora conviventi, hanno contratto un mutuo con la BNL di € 136.000,00, con rateo fisso di € 789,00, al fine di acquistare un immobile sito in



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

Foggia, da destinare ad abitazione familiare in vista del matrimonio programmato per il successivo 2011.

All'epoca il Pipoli era assunto con contratto a tempo indeterminato dalla ESCALCEMENTI Srl, con retribuzione mensile di circa € 1.600,00.

La Pietradura, invece, lavorava presso DOMUS MAGNIFICA Srl, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di circa € 900,00.

A fine luglio 2009 la ESCALCEMENTI chiude e il Pipoli accede alla mobilità, svolgendo lavori saltuari. I ricorrenti, preannunciandosi tempi duri, decidono pertanto di rinviare le nozze a tempi migliori. Nelle more, il Pipoli viene assunto con contratti a termine stagionali presso la AR Industrie Alimentari Srl, poi PRINCESS Industrie Alimentari Srl (azienda di trasformazione del pomodoro), per circa 7 anni, alternando periodi di mobilità e disoccupazione a periodi di lavoro stagionale. La Pietradura, invece, persiste nel rapporto di lavoro con la DOMUS MAGNIFICA, ma sino al dicembre 2017 allorquando, causa la nascita della primogenita, in maternità, e non potendo garantire più la presenza a tempo pieno sul luogo di lavoro come richiesto dal datore di lavoro, è costretta a dimettersi. Il Pipoli, nel frattempo, nel tentativo di reperire una condizione lavorativa migliore e più stabile, anche in vista della nascita della figlioletta, si trasferiva a Parma, esponendosi peraltro ad ulteriori spese di vitto e alloggio (il solo fitto, per un appartamento di mq 50, incideva per € 500,00 al mese). In quel di Parma, il sig. Pipoli iniziò a lavorare stabilmente dapprima con una azienda della catena BRICOMAN, successivamente con la FLO SPA ed infine con la Eviosys Packaging Srl; esperienza che si conclude nell'ottobre del 2020, anche in ragione del fatto che gli emolumenti percepiti, al netto del vitto e dell'alloggio per il soggiorno a Parma, poco apportava all'utilità del menage familiare.

La moglie, in ogni caso, raggiunge poi il marito, per ricongiungere il nucleo familiare e ridurre i costi di gestione della famiglia e lì viene assunta per un breve periodo presso la UNDERGROSS, dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (con retribuzione media di € 700,00). L'esperienza parmense non porta, dunque, grandi benefici ai ricorrenti; anche per l'effetto dei costi di mantenimento della famiglia in un contesto che ha, di base, un costo della vita più elevato di quello di origine. Si aggiunga che, causa epidemia Covid-19, le aziende che hanno assunto i coniugi per un verso riducono il monte di ore lavoro al Pipoli e quindi la retribuzione e, per altro verso, licenziano la moglie, per riduzione personale e costi.



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

E così, i coniugi, decidono di rientrare a Foggia, laddove l'immobile di proprietà e il costo della vita certamente più contenuto avrebbero aiutato a sopportare il difficilissimo momento. Sempre nel 2020 la famiglia cresce con la nascita della [REDACTED]. Quindi aumentano le spese, ma le condizioni economiche familiari restano precarie per ancora un paio di anni e solo recentemente la famiglia ritrova una parziale stabilità. La Pietradura viene assunta presso lo store Timberland del centro commerciale Grand Apulia, a far tempo dal 23.07.2022 e il Pipoli, prima presso la Manducem srl di Francavilla Fontana (luglio 2021-febbraio 2023) e poi presso la KHEMVADERO, a partire dal 30.03.2023.

È di tutta evidenza che le vicissitudini lavorative innanzi rappresentate hanno di fatto determinato l'insorgere dell'indebitamento dichiarato. I coniugi hanno sempre cercato di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni, ma si sono da subito trovati nella impossibilità di garantire la regolarità richiesta. Basti pensare alla circostanza per cui appena dopo aver contratto mutuo con BNL il Pipoli perde il lavoro. Gli introiti familiari si riducono in modo rilevante, con ogni immaginabile conseguenza. Anche gli emolumenti spettanti a titolo di mobilità, disoccupazione e maternità, in ogni caso liquidati nei modi e nei termini e con le note tempistiche, non soccorrono nelle immediatezze le esigenze familiari e, conseguentemente, non consentono ai ricorrenti, nel tempo, di essere puntuali con i propri creditori.

Le esperienze stagionali del Pipoli, lo scarso stipendio della moglie, gli impegni con i bambini piccoli e l'esperienza negativa parmense se da un lato dimostrano la buona fede, la diligenza e la volontà dei ricorrenti di tentare tutte le strade possibili per risollevare le sorti della propria famiglia, cercando di garantirle un dignitoso tenore di vita, dall'altro – e non per loro colpa - non sono risultati sufficienti a migliorarne la complessiva condizione economica in maniera tale da adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Ciò nondimeno, al momento in cui la famiglia ha potuto nuovamente contare su di una stabilità lavorativa (benchè poi rivelatasi apparente) ha fatto di tutto per ripianare le temporanee esposizioni debitorie accumulate, anche ricorrendo a prestiti personali, grazie ai quali è riuscita a ripristinare una certa regolarità nell'adempimento; pure consolidando la propria posizione con l'ultimo prestito personale sottoscritto nel 2016 con UNICREDIT (ora la cessionaria KRUK). Senonché, ancora una volta, i coniugi, non per loro colpa, perdono il lavoro, anche causa COVID-19, per ritrovarlo stabilmente, solo recentemente, tra il 2022 ed il 2023.



a. MOBILIARE

1. Dichiarazione dei redditi

<i>Anno di riferimento 2020</i>			
	Reddito complessivo	Imposta Lorda	Media Mensile
Pipoli	23.233,00	5.629,00	1.467,00
Pietradura	6.626,00	1.486,00	428,33
<i>Anno di riferimento 2021</i>			
	Reddito complessivo	Imposta lorda	Media mensile
Pipoli	18.127,00	4.113,00	1.167,83
Pietradura	801,00	147,00	54,50
<i>Anno di riferimento 2022</i>			
	Reddito complessivo	Imposta lorda	Media mensile
Pipoli	28.021,00	6.665,00	1.779,66
Pietradura	3.968,00	875,00	257,75

2. Stipendi attuali

Pipoli: media € 1.500,00

Pietradura: media € 600,00

3. Assegno unico ed universale d.lgs. 230/2021

Variabile, di circa € 400,00

4. Conti correnti e carte credito/debito

Pietradura:

a. Mediobanca Premier SpA - conti [REDACTED] al 27/06/2024, il primo con saldo pari a zero ed il secondo con un saldo positivo di euro 133,76;

b. Carta di Credito Revolving Compass, n. [REDACTED], con saldo al 30/06/2024 di € 56,43

Pipoli:

Mooney SpA, Carta prepagata n. [REDACTED], e c/c n. [REDACTED], con saldo al 30/06/2024 di € 0,76

Cointestato:

Banca Sella SpA, c/c n. [REDACTED], al 22/05/2024, con saldo di € 0,15

5. Autovetture



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

I coniugi posseggono due autovetture, entrambe intestate al sig. Pipoli.

Sono automobili piuttosto datate, seppure funzionanti, che non hanno un valore complessivo superiore ad € 1.500,00:

- a. Lancia Y, anno 2001, Tg. [REDACTED];
- b. Ford S-Max, anno 2006, Tg. [REDACTED].

b. IMMOBILIARE

Non si registrano atti di straordinaria amministrazione e/o di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni dai coniugi ricorrenti, come anche si evince dalla certificazione notarile depositata nella esecuzione n. 45/2022 RGEs. A tal fine si evidenzia quanto segue. L'unico immobile di proprietà, in comproprietà indivisa, per la quota di ½ ciascuno, è costituito dall'abitazione familiare, sita in Foggia alla Via delle Grazie n. 4, contraddistinta nel NCEU al [REDACTED] [REDACTED] vani 4, con rendita catastale di Euro 309,87. L'immobile è sottoposto a pignoramento da parte della Banca Nazionale del Lavoro, per le ragioni già innanzi specificate. Pende attualmente esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Foggia, iscritta al n. 45/92022 R.G.Es., e per la quale risulta già fissata la prima asta alla data del 1°/10/2024, al prezzo base di € 75.000,00, con offerta minima ridotta del 25%, per € 56.250,00. Il valore di base dell'asta, corrisponde al valore di stima suggerito dal CTU nominato dal Tribunale. L'immobile de quo è anche gravato da ipoteca di primo grado in favore della BNL SpA, iscritta il 30/01/2009 ai nn. [REDACTED] R.G./R.P., per € 272.000,00, a garanzia del rimborso di mutuo fondiario di € 136.000,00, per atto per notar Signore, nn. [REDACTED] Rep./Racc. del 28.01.2009.

SPESE FAMILIARI

Come innanzi precisato i ricorrenti sono occupati e, complessivamente, possono contare su di una disponibilità economica mensile media di € 2.100,00 (fatto salvo l'assegno familiare variabile).

Si ricorda che la famiglia si compone di 4 persone, di cui due bimbe di [REDACTED], con conseguenti e rilevanti peculiari esigenze.

In relazione alle spese mensili correnti, così come documentate necessarie al sostentamento del nucleo familiare, al fine di garantire ai suoi componenti un adeguato tenore di vita, i ricorrenti hanno una spesa media complessiva di circa € 1.600,00 a titolo di spese alimentari, mediche, scolastiche infantili, condominiali, per



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

utenze, di assicurazione e bollo auto, di carburante, per abbigliamento, cura della persona e sportive.

Pertanto e come innanzi rappresentato, gli odierni istanti con il presente ricorso, e con l'ausilio dell'avv. Pierpaolo Magistro, quale Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi ritualmente nominato,

proporgono

il seguente accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento in quota di tutti i creditori, limitatamente al capitale ed agli interessi come precisati dagli stessi, di cui: l'ipotecario nella misura di oltre il 30%, nei limiti del valore della offerta minima fissata per l'acquisto in prima asta del bene immobile staggito (pari ad € 56.250,00), gli altri privilegiati nella misura del 20%, senza interessi ed i chirografari nella misura del 10%, anche questi senza interesse alcuno. Il piano prevederebbe un rateo massimo di € 600,00, per un periodo di dilazione di massimo 115 mensilità, salvo migliori condizioni economiche e diverse ed ulteriori apporti di terzi che potrebbero sopraggiungere nelle more della esecuzione del piano.

PROSPETTO CREDITI - natura, prelezioni, ammontare, percentuali offerte a rimborso

Creditore	prelazione	Natura credito	Credito precisato in €	% di rimborso proposta	Importo offerto in €
OCC	Priv. Ex Artt. 2755 e 2770 c.c.	Spese in prededuzione	2.708,48	100	2.700,00
Advisor	Priv. ex Artt. 2755 e 2770 c.c.	Spese in prededuzione	5.109,15	100	5.100,00
BNL	ipotecario	Mutuo fondiario	183.967,32	30	56.250,00
ADER	Priv.gen.mob.	Tributi	2.992,52	20	598,50
Region	Priv.gen.mob.	Tributi	970,10	20	194,02
Comune FG	Priv.gen.mob.	Tributi	1.840,00	20	368,00
INPS	Priv.gen.mob.	Contributi	508,50	20	101,70
ADER	chirografario	Interessi	1.745,03	10	174,50
KRUK	Chirografario	Finanziamento	3.057,44	10	305,74



		personale			
KRUK	Chirografario	Finanziamento	26.359,23	10	2.635,92
		personale			

Tale proposta è sicuramente preferibile a quella liquidatoria che non sarebbe risolutiva per i creditori, soprattutto per il creditore ipotecario alla luce del valore dell'immobile così come stimato nei citato procedimento esecutivo. .

Tanto premesso, gli odierni istanti, nelle qualità come in atti così come domiciliati rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia, ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare,

disporre immediatamente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, tra i quali quello iscritto presso codesto Tribunale al n. 45/2022 R.G.Es., disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento per tutte le motivazioni in premessa esplicitate;

- in via principale,

disporre con proprio decreto che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

-In subordine, si richiede che, qualora l'On.le Tribunale adito non ritenga di omologare il piano proposto, previa sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, converta la presente nella diversa procedura di accordo tra i creditori.

Tutta la documentazione a supporto del presente ricorso è stata allegata all'istanza depositata presso l'OCC ed è stata esaminata e discussa tra le parti e il gestore nominato.



Avv. Sergio Cusmai Via
Campanile 49 71043
Manfredonia (Fg)

Si dichiara che il presente procedimento è assoggettato al versamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Salvis Juribus

Foggia-Manfredonia, 26/08/2024

F.to Avv. Sergio Cusmai

